



SEZIONE N° 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  
PESCARA - SEZIONE N° 4

riunita con l'intervento dei signori:

PECA GIACOMO. presidente

MARCHESE CETTEO relatore

MARIANI GABRIELE

R.G. RICORSI N°

834/99

UDIENZA DEL

22/02/2000 h 9:00

SENTENZA NUM.:

23

PRONUNCIATA IL

22 FEB. 2000

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

21 MAR. 2000

Il segretario:

ha emesso la seguente


SENTENZA

- sul ricorso n. 834/99 depositato il 03/11/1999  
- avverso AVV. DI ACCERT. n. 3193000833 - IRPEG, 93  
contro IMPOSTE DIRETTE DI PESCARA

proposto da:

KIMBERLY-CLARK SUD S.P.A.  
residente a ALANNO (PE)  
in LOCALITA' SANT'EMIDIO

Difeso da: DR. BOGETTI MAURIZIO  
residente a ALANNO (PE)  
in LOCALITA' S. EMIDIO



FATTO

Con ricorso 21-10-99 la KIMBERLY - CLARK SUD-S.p.a., con  
sede in Alanno (PE), impugnava l'avviso di accertamento n°3193000833  
dell'Ufficio ILDD. di Pescara, not. il 9-7-99, relativo al periodo d'imposta  
1993, chiedendo il rimborso dell'imposta IRPEG risultante a credito pari  
a £6.748.000=.

2000

Parte ricorrente premetteva:

- 1)-di aver richiesto il rimborso con la dichiarazione mod. 760/94;
- 2)-che parte resistente in data 26-10-97 aveva notificato i provvedimenti di esenzione ILOR per il periodo 1-1-89/31-12-98 e IRPEG per il periodo dal 26-10-87 al 25-10-97;
- 3)-che con l'accertamento impugnato l'Ufficio riteneva non dovuto il rimborso richiesto.

CIO' PREMESSO, la società eccepiva:

a)-la violazione e mancata applicazione delle seguenti leggi riguardanti iniziative produttive nel Mezzogiorno:

dell'art. 14 della L. n°64/1986;

dell'art. 105 del D.P.R. n°218/1978; dell'art. 26 del D.P.R. n°601/1973, tutte riguardanti l'esenzione decennale totale dall'IRPEG;

b)-la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n°600/73 che è anteriore alle norme anzidette;

c)-eccesso di potere per violazione della normativa interna di cui a circolari ministeriale nn°150/E del '95 e 258/E del '95 non inerenti.

d)-eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della pretesa tributaria, poichè l'Ufficio, rifiutando il rimborso, ritiene dovuta l'IRPEG su un reddito imponibile pari a zero.

Parte istante, con memoria 9-2-2000, ad integrazione delle motivazioni di cui sub.1 e 2 del ricorso esibiva copia della sentenza n°106/98 della Comm. Trib. Reg., dalla quale è dato evincere che la esenzione IRPEG non può rientrare nel disposto dell'art. 26 del D.P.R. n°601/73.

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI  
PESCARA

SEZIONE N° 4  
UDIENZA DEL 22/02/2000 ORE 9:00  
R.G. RICORSI N° 834/99

(segue)

L'Ufficio II.DD. di Pescara non si costituiva in giudizio ed all'udienza di discussione il dott. Maurizio Bogetti per parte ricorrente, richiamato il contenuto del ricorso e della successiva memoria, concludeva per l'accoglimento della domanda e per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e competenze di lite.

\* \* \*

### DIRITTO

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Osserva il Collegio che il rimborso del quale si discute è stato denegato dall'Ufficio in base alle previsioni di cui all'art.26 del D.P.R. 29-9-73, n°600, concernente ipotesi di esenzione totale dall'IRPEG nelle quali la legge prevede un'eccezione al regime ordinario delle ritenute d'acconto.

Stà per vero che la società ricorrente non rientra in dette ipotesi, ma in una diversa, di tipo oggettivo, in dipendenza di attività economica svolta nel territorio del Mezzogiorno d'Italia.

Ne consegue che ad essa ricorrente deve applicarsi la disciplina ordinaria delle ritenute, secondo cui le ritenute medesime si applicano a titolo di acconto e delle stesse può chiedersi il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, come nel caso di specie è avvenuto.


### P.O.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna  
~~il Presidente:~~  
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che


liquida in complessive £.1.460.000=, di cui £.560.000= per spese ed il  
resto per competenze, oltre CAP ed IVA come per legge.

Pescara, li 22-02-2000

IL RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Luca', written over a horizontal line.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De Luca', written over a horizontal line.

Sent. n. 23 in data 21 marzo 2000 (emessa il 22 febbraio 2000)  
della Comm. trib. prov. di Pescara, Sez. IV - Pres. Peca, Rel. Marchese  
Accertamento - Irpeg - Iniziative produttive nel Mezzogiorno - Ritenute ex  
art. 26, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 - A titolo di acconto - Rimborsabili a  
seguito di richiesta in dichiarazione dei redditi - Art. 26, D.P.R. 29  
settembre 1973, n. 601

Massima - L'esercizio di un'attività economica nel Mezzogiorno non rientra nella speciale ipotesi di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui le ritenute sono effettuate a titolo di imposta e non di acconto. Ne consegue che a tali attività deve applicarsi la disciplina ordinaria delle ritenute, secondo cui esse si applicano a titolo di acconto e delle stesse può essere chiesto il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Fatto - Con ricorso 21 ottobre 1999 la K.C. SUD-S.p.a., con sede in A. (PE), impugnava l'avviso di accertamento n. 3193000833 dell'Ufficio II.DD. di Pescara, not. il 9 luglio 1999, relativo al periodo d'imposta 1993, chiedendo il rimborso dell'imposta IRPEG risultante a credito pari a L. 6.748.000.

Parte ricorrente premetteva:

- 1) di aver richiesto il rimborso con la dichiarazione mod. 760/94;
- 2) che parte resistente in data 26 ottobre 1997 aveva notificato i provvedimenti di esenzione ILOR per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1998 e IRPEG per il periodo dal 26 ottobre 1987 al 25 ottobre 1997;
- 3) che con l'accertamento impugnato l'Ufficio riteneva non dovuto il rimborso richiesto.

Ciò premesso, la società eccepiva:

- a) la violazione e mancata applicazione delle seguenti leggi riguardanti iniziative produttive nel Mezzogiorno:
  - dell'art. 14 della L. n. 64/1986;
  - dell'art. 105 del D.P.R. n. 218/1978;
  - dell'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973,tutte riguardanti l'esenzione decennale totale dall'IRPEG;
- b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 che è anteriore alle norme anzidette;
- c) eccesso di potere per violazione della normativa interna di cui a circolari ministeriali nn. 150/E del 1995 e 258/E del 1995 non inerenti;
- d) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della pretesa tributaria, poiché l'Ufficio, rifiutando il rimborso, ritiene dovuta l'IRPEG su un reddito imponibile pari a zero.

Parte istante, con memoria 9 febbraio 2000, ad integrazione delle motivazioni di cui sub. 1 e 2 del ricorso esibiva copia della sentenza n. 106/98 della Comm. Trib. Reg., dalla quale è dato evincere che la esenzione IRPEG non può rientrare nel disposto dell'art. 26 del D.P.R. n. 601/1973.

L'Ufficio II.DD. di Pescara non si costituiva in giudizio ed all'udienza di discussione il **dott. M.B.** per parte ricorrente, richiamato il contenuto del ricorso e della successiva memoria, concludeva per l'accoglimento della domanda e per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese e competenze di lite.

Diritto - Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Osserva il Collegio che il rimborso del quale si discute è stato denegato dall'Ufficio in base alle previsioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente ipotesi di esenzione totale dall'IRPEG nelle quali la legge prevede un'eccezione al regime ordinario delle ritenute d'acconto.

Sta per vero che la società ricorrente non rientra in dette ipotesi, ma

in una diversa, di tipo oggettivo, in dipendenza di attività economica svolta nel territorio del Mezzogiorno d'Italia.

Ne consegue che ad essa ricorrente deve applicarsi la disciplina ordinaria delle ritenute, secondo cui le ritenute medesime si applicano a titolo di acconto e delle stesse può chiedersi il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, come nel caso di specie è avvenuto.

P.Q.M. - La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive L. 1.460.000, di cui L. 560.000 per spese ed il resto per competenze, oltre CAP ed IVA come per legge.